

Validità della notifica a mezzo posta con firma del destinatario illeggibile

30 Maggio 2020

I giudici della sesta sezione della Corte di Cassazione hanno affrontato il caso della notifica a mezzo del servizio postale sottoscritto nell'avviso di ricevimento con firma illeggibile.

I giudici della sesta sezione civile della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto che, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, se l'atto viene consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento con firma illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'articolo 7, comma secondo, della legge 890/1982, persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario ovvero addetta alla casa o al servizio, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, purché questi non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.

Leggi: [Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., \(ud. 15-01-2020\) 25-03-2020, n. 7495](#)

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 27/02/2020) 29/05/2020, n. 10308

30 Maggio 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -

Dott. CARADONNA Lunella - rel. Consigliere -

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 8679/2019 proposto da:

E.H., rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Paolinelli, come da procura speciale in calce al ricorso per cassazione, con la stessa elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. Enrica Inghilleri.

- ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte di appello di ANCONA n. 1762/2018, pubblicata in data 16 agosto 2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/02/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

Svolgimento del processo

1. E.H., nato in (OMISSIS), ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Ancona del 2 maggio 2017, che, al pari della Commissione territoriale competente, aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

2. Il richiedente ha dichiarato che il padre era morto in seguito ad un attentato terroristico di (OMISSIS) alla stazione di (OMISSIS), e di avere lasciato la Nigeria per il rifiuto di aderire alla setta degli (OMISSIS).

3. La Corte di appello di Ancona ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione invocate, sulla base delle dichiarazioni del richiedente giudicate non credibili; della mancanza di un effettivo rischio nell'ipotesi di rientro nel Paese d'origine e dell'assenza di lesioni di diritti umani.

4. E.H. ricorre in cassazione con due motivi.

5. L'Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo E.H. deduce che la Corte di appello di Ancona sia incorsa nella violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, per avere escluso la protezione umanitaria, senza verificare e valorizzare la situazione di grave instabilità politica e sociale attualmente presente in Nigeria, poichè essendo la protezione umanitaria una misura atipica e residuale era necessaria l'indagine sull'esistenza di una situazione vulnerabile valutando le condizioni oggettive del Paese di provenienza.

1.1 Nella sostanza, la questione posta è se sia configurabile o meno tra le ragioni di vulnerabilità che giustificano l'adozione del permesso umanitario le situazioni di conflitto per grave instabilità politica

e sociale, anche se non riconducibili nell'alveo normativo di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ipotesi quest'ultima che si configura quando gli scontri tra le forze governative di uno Stato o uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all'origine di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria (Cass., 2 ottobre 2019, n. 24647) e raggiungono un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvio nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (Corte di Giustizia, causa C-285/12, Diakité, sentenza 30 gennaio 2014 e causa C-465/07, Elgafaji, sentenza 17 febbraio 2009).

1.2 Ed ancora se sia sufficiente ad escludere il diritto al riconoscimento della protezione umanitaria, l'insussistenza delle condizioni richieste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per la protezione sussidiaria, sia avuto riguardo ai requisiti oggettivi della gravità ed intensità del conflitto interno o internazionale, sia avuto riguardo alla correlazione tra la situazione personale del richiedente e il contesto oggettivo del paese di provenienza.

1.3 Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non definisce i "gravi motivi" di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine.

Gli stessi sono stati ricondotti ora a fattori soggettivi di vulnerabilità, quali particolari motivi di salute, ragioni di età, un significativo percorso di integrazione nel nostro paese; ora a fattori oggettivi di vulnerabilità, legati a guerre civili, catastrofi naturali, trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani nel Paese di origine.

1.4 Come di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, "In tema di protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza" (Cass., Sez. U., 213 novembre 2019, n. 29549).

In primo luogo, il giudice, ai fini dell'accertamento delle condizioni per il riconoscimento di un titolo di soggiorno fondato su ragioni umanitarie, deve procedere alla valutazione della situazione vissuta nel Paese di origine da parte del richiedente, ai fini di verificare se sussista una effettiva privazione dei diritti umani cui il richiedente si troverebbe esposto ove rimpatriato.

In secondo luogo, il giudice deve prendere in esame la situazione personale, relazionale e lavorativa nel Paese di accoglienza e la correlazione tra i due contesti deve essere attuata al fine di verificare se il peggioramento delle condizioni personali e sociali in caso di rientro sia tale da determinare un'incalcolabile sproporzione nella titolarità e nell'esercizio dei diritti fondamentali al di sotto del parametro della dignità personale (Cass., 23 febbraio 2018, n. 4455).

1.5 La conclusione argomentativa è nel senso della stretta correlazione tra le situazioni di vulnerabilità e la condizione personale vissuta o subita dal richiedente nel Paese di provenienza, ovvero la protezione umanitaria è volta a tutelare situazioni di gravi violazioni dei diritti umani dalle quali il richiedente sia stato necessitato ad allontanarsi, che perdura nel Paese di origine, con la conseguenza che, in linea di principio, non rilevano situazioni di vulnerabilità che non derivino da una condizione personale vissuta o subita in quel contesto geografico, politico o sociale.

1.6 Diversamente potrebbe sostenersi con riguardo all'accertamento che il giudice deve compiere con riguardo alle situazioni di cosiddetto "conflitto a bassa intensità sociale", ovvero in tutte quelle situazioni in cui l'accertamento che il giudice deve svolgere, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, riguarda il riscontro di un fattore oggettivo, ovvero di una condizione di

privazione o forte limitazione dei diritti umani dovuta ad una situazione caratterizzata dal predominio di fazioni o milizie private tali da ingenerare violenza diffusa ancorchè non generalizzata oppure da una condizione di generale o quanto meno prevalente sopraffazione verso un particolare gruppo sociale.

In questi casi, infatti, in cui rilevano fattori oggettivi di vulnerabilità, il puntuale accertamento delle condizioni oggettive del Paese di rientro assume rilievo probatorio centrale, mentre perde di rilievo la condizione personale del richiedente rispetto alle ragioni umanitarie. La circostanza che la valutazione che il giudice deve operare è di natura oggettiva, comporta come conseguente corollario che, in queste situazioni, si può prescindere da una valutazione comparatistica, che prenda in esame la situazione personale, relazionale e lavorativa del richiedente e il suo percorso di integrazione nel Paese di accoglienza.

1.7 In proposito, le pronunce di questa Corte sono sostanzialmente concordi nel configurare i “gravi motivi”, come elementi derivanti dalla situazione sociale, politica, o ambientale del Paese d’origine del richiedente riconducibili sotto lo specifico profilo causale o eziologico alle condizioni personali del richiedente, pur non essendo richiesto un pericolo persecutorio o di danno grave (Cass. 24 giugno 2013, n. 15756/2013, 28 novembre 2017 n. 28336).

1.8 Poichè gli enunciati principi trovano applicazione anche nel caso in esame, si ritiene opportuno trattare il presente ricorso in pubblica udienza.

P.Q.M.

rimette la causa in pubblica udienza.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 09-01-2020) **26-05-2020, n. 9867**

30 Maggio 2020

Sanzioni amministrative - Notificazione - Art. 201 codice della strada - Messo comunale - Qualificazione giuridica - Appalto a soggetti privati - Legittimità

Possono essere nominati messi per la notificazione anche i dipendenti di società private

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana - Presidente -

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -

Dott. OLIVIERI Stefano - rel. Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28405-2018 proposto da:

D.M.M., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI SERANTONI;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI FIRENZE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA SANSONI, GIANNA ROGAI;

- controricorrente -

nonché contro

EQUITALIA CENTRO SPA GIA' EQUITALIA CERIT SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 557/2018 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 23/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2020 dal Consigliere Dott. OLIVIERI STEFANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CARDINO ALBERTO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

In totale riforma della decisione del Giudice di Pace di Firenze n. 1416/2013, che aveva accolto la opposizione proposta da D.M.M. avverso il "preavviso di fermo amministrativo" comunicato da Equitalia Cerit s.p.a., n. q. di Concessionario per la riscossione del Comune di Firenze, sul presupposto della inesistenza della notifica dei verbali di accertamento infrazione delle norme del Codice della strada e delle cartelle di pagamento, eseguita da incaricati dipendenti della società ATI TNT Post Italia s.p.a. anziché da Poste Italiane, il Tribunale di Firenze in grado di appello, con sentenza in data 23.2.2018 n. 557 ha accolto la impugnazione principale del Comune e la impugnazione incidentale di Equitalia Centro s.p.a. (subentrata ad Equitalia Cerit s.p.a.), rilevando

come alcuna norma di legge prevedesse la necessità di un rapporto di lavoro subordinato tra il "messo comunale" e l'ente locale, sicchè bene quest'ultimo poteva incaricare anche soggetti esterni all'Amministrazione pubblica del servizio di notificazione, e rilevando altresì che, quanto alla notifica dei VAV era nuova -e quindi inammissibile- la eccezione del D.M. relativa alla mancata prova offerta dal Comune della preesistente attribuzione della qualifica di "messo comunale" agli incaricati della TNT e che il Giudice di Pace era incorso in ultrapetizione laddove aveva ritenuto inesistenti le notifiche delle cartelle di pagamento anche in base alla mancanza di prova dell'incarico di notifica affidato dalla Concessionaria Equitalia al personale TNT sebbene tale eccezione non fosse stata svolta dal D.M. in primo grado. Quanto alla facoltà del Concessionario di delegare l'attività di notifica delle cartelle la stessa trovava titolo nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e nel D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 45.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione da D.M.M. con due motivi.

Resiste con controricorso illustrato da memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, il Comune di Firenze. Non ha svolto difese l'intimata Equitalia Centro s.p.a. cui il ricorso è stato notificato in data 24.9.2018.

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte istando per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo ed il secondo motivo (con i quali si deduce: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973 e succ. modifiche, dell'art. 137 c.p.c. e succ., dell'art. 156 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) il ricorrente censura la statuizione della sentenza di appello che ha ritenuto conforme alla disciplina normativa prevista, rispettivamente, per la notifica delle cartelle di pagamento da parte del Concessionario, poi Agente del servizio di riscossione, e per la notifica dei verbali di contestazione di infrazione alle norme del Codice della strada, le notifiche dei predetti atti eseguite dal personale dipendente della società privata TNT Post Italia s.p.a..

I motivi sono infondati.

Preliminarmente occorre rilevare come il ricorrente venga a confondere i due distinti profili:

a) della inesistenza delle notifiche in quanto eseguite da personale dipendente di una società privata anzichè dagli agenti postali b) della omessa prova, da parte del Comune di Firenze e di Equitalia Centro s.p.a., dei provvedimenti attributivi al predetto personale della qualifica abilitativa di "messo comunale" e di "messo notificatore".

Orbene per quanto concerne la questione sub lett. b), il Tribunale ha rilevato come si trattasse di questione nuova, sollevata dal D.M. per la prima volta nella comparsa di costituzione in grado di appello e dunque inammissibile ex art. 345 c.p.c.; ha rilevato altresì -accogliendo l'appello incidentale di Equitalia- che la medesima questione, limitatamente alla notifica delle cartelle di pagamento, era stata rilevata illegittimamente "ex officio" dal Giudice di Pace, incorso in ultrapetizione, ed aveva annullato la decisione di prime cure anche su tale punto.

Tali statuizioni non vengono specificamente censurate dal ricorrente che si limita ad insistere che correttamente il Giudice di Pace aveva accertato la inesistenza delle notifiche in quanto eseguite da una società privata, fatto questo che lo stesso Comune ed Equitalia avevano espressamente riconosciuto (questione attinente al profilo indicato sub lett. a), aggiungendo inoltre che la mancanza di un preesistente atto di nomina del personale della società privata attributivo della qualifica necessaria all'esercizio delle competenze notificatorie era rilevabile fin dal primo grado avendo il Giudice di pace evidenziato che gli atti di nomina prodotti riguardavano soggetti diversi da

quelli che avevano eseguito la notifica delle cartelle di pagamento (cfr. ricorso sub motivo 1), osservazione tuttavia che non vale a formulare una idonea critica alla statuizione di inammissibilità della eccezione nuova e di annullamento della sentenza di prime cure per ultrapetizione, altro essendo la valutazione delle risultanze probatorie relative ai documenti "hinc et inde" prodotti, ed altro invece la riferibilità e pertinenza di tale valutazione ai fini della dimostrazione dei fatti -e soltanto di quei fatti- che risultano controversi in quanto inerenti a questioni dedotte nell'oggetto del giudizio (e non anche quindi ad altre questioni che avrebbe dovuto essere veicolate attraverso l'attività allegatoria propria delle domande ed eccezioni da svolgersi nel rispetto delle preclusioni delle fasi processuali).

Ferma tale premessa, la censura prospettata dal ricorrente in ordine alla inesistenza delle notifiche dei verbali di accertamento delle violazioni delle norme stradale e delle cartelle di pagamento è infondata, non venendo dedotte dal ricorrente questioni in diritto diverse da quelle analoghe già esaminate e risolte dal precedente di questa Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 22167 del 05/09/2019 le cui argomentazioni sono condivise dal Collegio e possono brevemente riassumersi nei seguenti passaggi motivazionali:

il servizio di notificazione dei verbali di accertamento infrazione e delle relative cartelle di pagamento, non è disciplinato in modo vincolato dalle norme di legge che non impongono una determinata forma di notifica, nè una predeterminazione soggettiva dell'agente notificatore: 1) quanto alle cartelle di pagamento, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, dispone che alla notifica (in alternativa: a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con modalità telematica posta elettronica certificata-, mediante consegna a mani proprie, nelle altre modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60) procede l'ufficiale delle riscossione od "altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale", e il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 45, dispone che "1. Il concessionario, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione ad adempiere, può nominare uno o più messi notificatori.

2. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato e non può farsi rappresentare nè sostituire."; 2) quanto ai VAV, il D.Lgs. n. 285 del 1999, art. 201, Codice della strada prevede che "3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente";

la legge, peraltro, non dà una definizione generale di "messo comunale" o di "messo notificatore, ciò che consente di affermare "che la qualifica di "messo comunale" prescinde dal rapporto giuridico che lega il messo al Comune. Potranno dunque aversi messi che siano dipendenti della p.a.; messi che siano funzionari non dipendenti; messi che siano mandatari dell'amministrazione; messi che siano appaltatori di servizi per l'amministrazione...." (si veda anche Corte cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza interlocutoria n. 18578 del 02/08/2013, in motivazione) - "in mancanza di norme di legge che impongano l'adozione dell'uno piuttosto che dell'altro tipo di rapporto, l'amministrazione comunale resta libera di scegliere la formula contrattuale più consona al pubblico interesse" essendo quindi permesso all'amministrazione comunale anche "appaltare a soggetti privati l'esecuzione dei compiti del messo comunale, ivi compresa la notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada" ad analoghe conclusioni può pervenirsi anche in relazione al rapporto che viene

ad istituirsi, in funzione della notifica delle cartelle, tra Concessionario/Agente della riscossione ed "altro soggetto" da quello abilitato alla notifica, dovendo ulteriormente osservarsi che, nella specie, neppure può escludersi -in difetto di alcun chiarimento al proposito fornito dal ricorrente- se il personale TNT Post Italia s.p.a., utilizzato da Equitalia Centro s.p.a. per la notifica delle cartelle, fosse stato incaricato direttamente dalla Concessionaria o invece detenesse già la qualifica abilitativa di "messo comunale" in quanto posto a disposizione dal Comune in virtù di apposita convenzione stipulato con Equitalia;

La questione della incompatibilità della nomina di messi comunali e di messi notificatori conferita a personale dipendente di società di diritto privato, con la forma richiesta dalla legge di notifica a mezzo posta è del tutto generica, atteso che la problematica evidenziata implica la coesistenza della duplice condizione per cui la notifica debba ex lege essere eseguita "esclusivamente" mediante il servizio postale cd. universale e nella specie sia stata invece eseguita attraverso modalità diverse relative a servizio di recapito privato: ebbene, se da un lato, la censura si prospetta carente sul punto, non assolvendo al requisito della compiuta descrizione dei fatti ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che il ricorrente neppure indica quale forma di notifica dei VAV e delle cartelle sia stata seguita in concreto (forme della notifica a mani proprie del codice di procedura civile od invece a mezzo posta; e in quest'ultimo caso se la notifica sia stata eseguita mediante consegna del plico all'Ufficio postale ex L. n. 890 del 1982 o invece mediante servizio di posta privata: risultando evidente che alcuna inesistenza o vizio di nullità della notifica potrebbe ravvisarsi nella prima ipotesi, in cui l'incaricato della notifica si limita a consegnare materialmente l'atto notificando affinché venga spedito a mezzo posta ordinaria -cfr. Corte cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15347 del 21/07/2015-), dall'altro lato i precedenti giurisprudenziali invocati dal ricorrente si riferiscono a discipline normative in materia di atti tributari e giudiziari che prevedevano in modo vincolato che le notifiche venissero eseguite per motivi di ordine pubblico esclusivamente da Poste Italiane s.p.a. nelle forme tipizzate previste per la spedizione delle raccomandate (cfr. Corte cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27021 del 19/12/2014; id. del 07/09/2018).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., (ud. 12-12-2019)

14-02-2020, n. 3754

30 Maggio 2020

Nella sentenza n. 3754 del 14 febbraio 2020 la Corte di Cassazione afferma che la più recente giurisprudenza di legittimità, innovando rispetto ad un precedente orientamento, ritiene che la comunicazione di avvenuto deposito nella casa comunale di un avviso di accertamento, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, dev'essere inviata a quest'ultimo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, adempimento indispensabile al fine di assicurare l'effettiva conoscibilità, da parte del destinatario, dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale; la Corte aggiunge che, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che la parte fornisca la prova dell'effettivo e regolare invio dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata di inoltro della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. "C.A.D.") e detta verifica presuppone l'esibizione in giudizio del relativo avviso, fermo restando che le modalità d'invio e ricezione di detta seconda raccomandata dovranno essere verificate secondo le norme del regolamento postale applicabile.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro - Presidente -

Dott. CONTI Roberto Giovanni - Consigliere -

Dott. LA TORRE Maria Enza - Consigliere -

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo - Consigliere -

Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19671-2018 proposto da:

Z.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;

- ricorrente -

contro

- intimata -

avverso la sentenza n. 4854/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.

Svolgimento del processo

che il contribuente Z.F. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, di rigetto dell'appello da lui proposto avverso una sentenza della CTP di Ragusa, che aveva dichiarato inammissibile per tardività il suo ricorso avverso un avviso di accertamento IRPEF, IVA ed IRAP 2009.

Motivi della decisione

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, dell'art. 140 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, artt. 8, 4 e 14, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non essendo condivisibile quanto sostenuto dalla CTR, secondo cui, per la ritualità della notifica, era richiesta solo la prova della spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito e non la prova del suo ricevimento da parte del destinatario;

che, con il secondo motivo, il contribuente lamenta violazione artt. 149 e 160 c.p.c.; art. 6 Statuto del contribuente ed artt. 3 e 24 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l'amministrazione finanziaria era tenuta ad assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati; al riguardo, dal combinato disposto della L. n. 809 del 1982, art. 14 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 emergeva l'imprescindibilità del rinvio all'art. 140 c.p.c., alla stregua del quale, se non era possibile eseguire la consegna di un atto per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139, l'ufficiale doveva depositare la copia nella casa del Comune dove la notificazione doveva eseguirsi; affiggere avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione del destinatario e dare notizia a quest'ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento, sì che la notifica si perfezionava per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa, che consentiva la verifica che l'atto fosse pervenuto nella sua sfera di conoscibilità; e la mancanza di tale avviso determinava la nullità dell'attività notificatoria eseguita;

che l'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che i due motivi di ricorso proposti dal contribuente, da trattare congiuntamente, siccome strettamente correlati fra di loro, sono fondati;

che, invero, la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 2683 del 2019; Cass. n. 5077 del 2019; Cass. n. 16601 del 2019), innovando rispetto ad un precedente orientamento (cfr., ex multis, Cass. n. 4043 del 2017), ritiene che la comunicazione di avvenuto deposito nella casa comunale di un avviso di accertamento, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, dev'essere inviata a quest'ultimo, ai sensi della L. n. 890 del 1992, art. 8, comma 4, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento; e detto adempimento è stato ritenuto indispensabile sia dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 258 del 2012) che dal legislatore (art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e)), al fine di assicurare l'effettiva conoscibilità, da parte del destinatario,

dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale; era peraltro necessaria una lettura omogenea ed unitaria del sistema di notificazione a mezzo dell'ufficiale giudiziario diretta ovvero a mezzo del servizio postale, si che, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, di cui alla citata L. n. 890 del 1992, art. 8, è necessario che la parte fornisca la prova dell'effettivo e regolare invio dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata di inoltro della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. "C.A.D."); e detta verifica presuppone l'esibizione in giudizio del relativo avviso, fermo restando che le modalità d'invio e ricezione di detta seconda raccomandata dovranno essere verificate secondo le norme del regolamento postale applicabile;

che, nella specie, non è contestato che l'Agenzia delle entrate non ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento, attestante l'avvenuto invio al contribuente della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), si che la notifica dell'avviso di accertamento impugnato è da ritenere non essersi mai perfezionata, con conseguente accoglimento del ricorso del contribuente e declaratoria di legittimità dell'impugnazione da lui proposta avverso l'avviso di accertamento IRPEF, IVA ed IRAP anno 2009;

che la sentenza impugnata va pertanto cassata e gli atti rimessi alla CTP di Ragusa, perché esamini il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento IRPEF, IVA ed IRAP anno 2009;

che, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale verificatasi in materia, appare equo compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso del contribuente; cassa la sentenza impugnata e rimette gli atti alla CTP di Ragusa, affinché esamini il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento IRPEF, IVA ed IRAP anno 2009, con compensazione integrale delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

Decreto "Rilancio": considerazioni

30 Maggio 2020

Approvato dal Consiglio dei ministri il decreto "Rilancio" (decreto-legge 34/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, Supplemento ordinario n. 21), un intervento per sostenere lavoro ed economia a seguito dell'emergenza COVID-19.

Il decreto-legge interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l'intento di assicurare l'unitarietà, l'organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale.

Leggi: [DL "Rilancio" 2020 - Considerazioni](#)

Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 18-12-2019)
22-05-2020, n. 9429

30 Maggio 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico - Presidente -

Dott. CATALLOZZI Paolo - Consigliere -

Dott. SUCCIO Roberto - Consigliere -

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. - Consigliere -

Dott. LEUZZI Salvatore - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22022/2014 R.G. proposto da:

A.G., rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Bottacchiari, elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via Oslavia n. 28, int. 3;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio depositata il 6 febbraio 2014, n. 700/39/14.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2019 dal Cons. Dott. Leuzzi Salvatore.

Svolgimento del processo

CHE:

- Il contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, di rigetto del gravame di merito avverso la sentenza della CTP di Napoli, che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto due cartelle esattoriali tese, l'una a recuperare l'Irpef, l'altra l'Irap e l'IVA, con riferimento all'anno 2005;
- Il ricorso per cassazione della contribuente è affidato a sette motivi;
- L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Motivi della decisione

CHE:

Con il primo motivo si contesta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, art. 137 c.p.c. e s.s. e art. 156 c.p.c., per avere la CTR trascurato di apprezzare la giuridica inesistenza delle notificazioni delle cartelle di pagamento, invero ambedue sprovviste di "relata di notifica";

Con il secondo motivo si censura la nullità della sentenza d'appello o del procedimento per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché art. 132 c.p.c., avendo la CTR tralasciato di considerare la mancanza assoluta delle relata di notificazione delle cartelle di pagamento, omettendo di pronunciarsi sul punto, di valutare le prove presenti agli atti, di offrire una motivazione;

Con il terzo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, commi 1 e 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7, per avere le CTR mancato di considerare che le cartelle di pagamento non contengono alcuna motivazione circa le pretese erariali, che rimangono incomprensibili;

Con il quarto motivo si censura la nullità della sentenza d'appello o del procedimento per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché art. 132 c.p.c., avendo la CTR tralasciato di considerare la mancanza assoluta di motivazione delle cartelle di pagamento, omettendo di valutare le prove presenti agli atti e di pronunciarsi sulle deduzioni svolte al riguardo dalla contribuente;

Con il quinto motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, nonché art. 137 c.p.c. e s.s., per avere la CTR trascurato di considerare l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento costituente atto presupposto della cartella esattoriale;

Con il sesto motivo si censura la violazione o falsa applicazione dell'art. 2313 c.c., per avere la CTR trascurato di considerare che A.G. beneficia della limitazione di responsabilità ricavabile dalla norma in parola e non è tenuto a rispondere delle imposte riguardanti la società;

Con il settimo motivo si contesta la nullità della sentenza d'appello o del procedimento per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché art. 132 c.p.c., avendo la CTR omissivo di pronunciarsi sul punto della pretesa tributaria concernente l'inerenza alla sola società delle imposte oggetto della pretesa tributaria;

I primi due motivi di ricorso sono logicamente connessi, adombrando ambedue il profilo dell'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento e dell'irritualità del proc la nullità della sentenza d'appello o del procedimento per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché art.

132 c.p.c., avendo la CTR tralasciato esso notificatorio; essi si offrono ad una trattazione unitaria che ne rivela l'infondatezza;

Secondo il condiviso orientamento di questa Corte in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, trova, infatti, applicazione il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore - come accaduto nel caso di specie - di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal citato art. 26, pen. comma, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione (v. Cass. n. 16949 del 2014; Cass. n. 14327 del 2009; Cass. n. 14105 del 2000);

Questa Corte ha soggiunto che in tema di notifica della cartella esattoriale del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 33563 del 2018; Cass. n. 15795 del 2016);

Il terzo e il quarto motivo di ricorso, logicamente connessi, sono suscettibili di trattazione unitaria; essi non hanno pregio e vanno disattesi;

Per il tramite della terza censura la contribuente agita la questione dell'assenza di motivazione della pretesa erariale, dacchè la cartella "limitandosi a riportare alcuni dati numerici" la renderebbe incomprensibile;

Mediante il quarto mezzo la contribuente insiste sul deficit di motivazione della cartella, essendosi la CTR "limitata ad affermare genericamente che "la cartella contiene tutti gli elementi perchè il contribuente potesse esercitare il diritto di difesa"", a ncorchè secondo la prospettazione della ricorrente - le cartelle non indicassero "i dati utilizzati dall'Ufficio per determinare gli importi iscritti a ruolo, le motivazioni poste alla base delle relative pretese creditorie e, in generale, le logiche seguite dal medesimo Ufficio";

Il terzo motivo è palesemente inammissibile per difetto di autosufficienza perchè, in mancanza di trascrizione dell'impugnata cartella nel corpo del ricorso, non è concessa a questa Corte la possibilità di verificare la corrispondenza del contenuto dell'atto rispetto a quanto asserito dal contribuente; ciò comporta il radicale impedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presuppone appunto la certa conoscenza del tenore della cartella in discorso (Cass. n. 16010 del 2015; Cass. n. 8569 del 2013; e Cass. n. 14784 del 2015);

Va data continuità al principio, recentemente espresso da questa Corte, secondo cui "in tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale - il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso" (v. Cass. n. 28570 del 2019);

Il quarto motivo di ricorso – contrassegnato d'inammissibilità per le medesime ragioni or ora esposte – contrasta per di più, nella parte in cui contesta la violazione dell'art. 112 c.p.c., con l'evidenza del corpo motivazionale della sentenza d'appello, che invero dà conto della menzione in cartella dei tributi dovuti, dell'anno di riferimento, dell'importo da pagare, dell'ente che ha iscritto a ruolo il tributo;

Il quarto mezzo, nella parte in cui lamenta il vizio scaturente dal mancato esame di prove fornite, si rivela una volta di più insufficiente trascurando di indicare, finendo per perorare – ancora una volta inammissibilmente – un differente ricostruzione dei fatti di causa;

Non miglior sorte, sul piano dell'ammissibilità, il quarto motivo rivela in rapporto alla contestata violazione dell'art. 132 c.p.c., posto che l'obbligo di motivazione è violato soltanto qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017);

Infondato è anche il quinto ed ultimo motivo di ricorso, per il cui tramite si lamenta l'inesistenza della notificazione dell'avviso di accertamento su cui si incentra la cartella oggetto di controversia;

L'inesistenza è contraddetta dalla circostanza accertata dalla CTR in base alla quale il contribuente, ricevuto detto atto presupposto, ha formulato richiesta di adesione;

L'accertamento con adesione è strumento che postula la piena consapevolezza dell'oggetto della pretesa fiscale da parte contribuente, che non a caso è indotto a tentare un accordo con il fisco al fine di evitare una lite tributaria;

Vi è inoltre da ribadire che "In tema di notificazione degli avvisi di accertamento tributario, l'omessa riproduzione della relazione di notifica nella copia consegnata al destinatario non comporta nè l'inesistenza della notificazione, ove non sorgano contestazioni circa l'esecuzione della stessa come indicata nell'originale dell'atto, nè la nullità, prevista invece nella diversa ipotesi di difformità del contenuto delle due relate, bensì una mera irregolarità" (Cass. n. 11134 del 2017; Cass. n. 1532 del 2002);

Il sesto motivo di ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono, con assorbimento del settimo;

Detto mezzo agita la questione relativa alla limitazione di responsabilità del ricorrente in rapporto alle obbligazioni fiscali dell'ente (Costruzioni A. di O.M. s.a.s.) correlate alla cartelle esattoriali oggetto di causa;

Per vero, la censura appare fondata limitatamente alla cartella esattoriale n. (OMISSIS), volta al recupero dell'IVA e dell'Irap non corrisposta dalla società di persone;

Giova, infatti, affermare il seguente principio di diritto: "In tema di società in accomandita semplice, la norma giusciviltistica contemplata dall'art. 2313 c.c., nel prevedere che i soci accomandanti rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita, vale anche per le obbligazioni di natura tributaria, e, segnatamente, per quelle relative all'IVA e all'Irap dovute dalla società medesima";

Per converso, il principio anzidetto non può all'evidenza affasciare le obbligazioni personali del socio accomandante, nel cui novero si iscrive quella afferente l'Irpef dovuta con riferimento al reddito di partecipazione maturato nell'anno 2005 dal socio A.G., segnatamente acclusa nella cartella di

pagamento n. (OMISSIS);

L'Agenzia controricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione della, a suo dire, intervenuta rinuncia "nelle controdeduzioni dinanzi alla CTR" della "pretesa creditoria in ordine all'Imposta ICA ed Irap accertate in capo alla società";

L'adottabilità di detta pronuncia è, tuttavia, esclusa nel caso di specie, in quanto la cartella di pagamento è ancora in essere e non ne consta nè l'annullamento nè la revoca;

Come chiarito da questa Corte "alla cessazione della materia del contendere non può ricorrersi allorchè l'interesse fatto valere in giudizio non risulti pienamente composto e tra le parti rimangano profili di contrasto" (v. Cass. n. 6002 del 2001), non rilevando che a perpetuarlo sia stata un'omessa pronuncia del giudice d'appello o la mancata rituale formalizzazione della rinuncia alla pretesa avanza, della revoca dell'atto esecutivo o del suo annullamento;

Il ricorso va, in ultima analisi, accolto soltanto con riferimento al sesto motivo, assorbito il settimo e rigettati gli altri; la sentenza d'appello va cassata limitatamente alla pretesa fiscale fatta valere con la cartella n. (OMISSIS), dovendo essere confermata per il resto;

Non occorrendo ulteriori accertamenti di merito va accolto, altresì, nei termini ora riportati l'originario ricorso del contribuente avverso detta cartella n. (OMISSIS), che dev'essere conseguentemente annullata;

Le spese vanno compensate per soccombenza reciproca;

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi cinque motivi, accoglie il sesto motivo di ricorso, assorbito il settimo; cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), disponendone l'annullamento. Spese compensate per soccombenza reciproca.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 18 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 22 maggio 2020

Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 07-01-2020)
19-05-2020, n. 9137

30 Maggio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo - Presidente -

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe - Consigliere -

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1949/2016 proposto da:

Arena Npl One Srl, quale mandataria di doBank Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Guidobaldo Del Monte 61, presso lo studio dell'avvocato Amato Giuseppe Romano, rappresentata e difesa dall'avvocato Iannucci Egidio, giusta procura in atti;

- ricorrente -

contro

D.L.G., D.L.N., D.L. Cereali di G.D.L. & C. Snc, D.L. Cereali di G.D.L. & Company Snc, F.M.R.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 215/2015 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/01/2020 da Dott. FALABELLA MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l'accoglimento;

udito l'Avvocato Sansoni Antonio con delega scritta per la ricorrente, che si riporta agli atti.

Svolgimento del processo

1. - Il Tribunale di Larino revocava il decreto ingiuntivo emesso su ricorso di Banca di Roma s.p.a. e, in accoglimento della domanda riconvenzionale degli opposenti, D.L. Cereali di G.D.L. & C. s.n.c. (obbligata principale), D.L.G. e F.M.R. (fideiussori), condannava l'istituto di credito al pagamento, in favore della società ingiunta, della somma di Euro 20.262,05: importo, quest'ultimo, riferito a quanto indebitamente riscosso dalla banca a titolo di interessi anatocistici.

2. - Contro la pronuncia di primo grado proponeva appello Unicredit Credit Management Bank s.p.a., già Aspra Finance s.p.a., e per essa, quale mandataria, Unicredit Credit Management Bank s.p.a.. In particolare, nell'atto di gravame l'appellante deduceva che la Banca di Roma, dopo aver assunto la denominazione sociale di Capitalia, era stata oggetto di una fusione per incorporazione in Unicredit s.p.a. e che quest'ultima aveva concluso un'operazione di cessione di crediti in blocco in

favore di Aspra Finance, a sua volta successivamente incorporata in Unicredit Credit Management Bank.

La Corte di appello di Campobasso, con sentenza del 30 settembre 2015, dichiarava inammissibile il gravame. Rilevava che l'appellante non aveva dato prova della propria *legitimatio ad causam*, osservando come nessuna rilevanza assumesse la mancata contestazione di controparte circa l'asserita fusione, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio.

3. - Contro la pronuncia della Corte molisana ricorre per cassazione Arena NPL One s.r.l., e per essa, quale mandataria, do Bank s.r.l.. Il ricorso si fonda su quattro motivi. Gli intimati non hanno svolto difese. La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. - Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. Lamenta la ricorrente che il giudice distrettuale avrebbe deciso la causa senza che sul punto della legittimazione fosse stata proposta una eccezione e senza che ad essa istante fosse stata data la possibilità di dedurre sul punto. La ricorrente dubita, in particolare, che il giudice del gravame potesse rilevare d'ufficio la questione relativa alla legittimazione all'impugnazione della sentenza di primo grado, in assenza di deduzioni in merito da parte della controparte.

Col secondo mezzo è lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost.. La banca istante sottolinea l'importanza del principio per cui occorre assicurare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie ed evidenzia come il canone del giusto processo vada inteso in modo tale da assicurare alla parte processuale la possibilità di difendersi e di svolgere le proprie argomentazioni sulle questioni atte a definire il giudizio: ciò che nella fattispecie non era avvenuto.

Il terzo mezzo censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c.. La ricorrente rimarca come l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo al merito, non sia rilevabile d'ufficio e debba essere tempestivamente sollevata dalla parte interessata. Deduce, inoltre, che l'attore non debba dar prova della titolarità del rapporto nel caso in cui il convenuto l'abbia esplicitamente riconosciuta o abbia impostato la sua difesa su argomenti logicamente incompatibili col suo disconoscimento.

Con il quarto motivo è opposta la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c.. Ricorda la banca istante che in allegato alla memoria di replica in appello erano stati prodotti gli atti pubblici che davano conto dei vari passaggi societari; la produzione era stata ritenuta tardiva dalla Corte di Campobasso, la quale, però, così operando, non aveva fatto retta applicazione del principio per cui, dovendo essere la legittimazione ad processum verificabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, risulta essere irrilevante il momento del processo nel quale sia fornita la pertinente prova documentale.

2. - Occorre anzitutto avvertire che D.L.N. non è stato parte del giudizio di appello: onde il ricorso per cassazione proposto nei suoi confronti è inammissibile (Cass. 30 maggio 2017, n. 13584; Cass. 2 ottobre 2014, n. 20789).

3. - I quattro motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per i profili di connessione che presentano, sono fondati nei termini che seguono.

3.1. - La Corte di merito ha dichiarato inammissibile l'impugnazione rilevando come la banca appellante non avesse provato le vicende societarie che avrebbero dovuto dar ragione della legittimazione della medesima e ha aggiunto, con riferimento alla "asserita fusione", che la mancata contestazione di controparte non assumeva rilievo, dal momento che la questione era rilevabile

d'ufficio.

Il giudice distrettuale, come sopra si è visto, ha indicato le diverse vicende che, secondo la banca appellante, avrebbero radicato, in capo ad essa, la legittimazione a impugnare la sentenza di primo grado. Sono indicate, a tal fine, una cessione di crediti in blocco e due fusioni per incorporazione.

La prima di queste si assume essere intervenuta nel corso del giudizio di primo grado: la sentenza è stata tuttavia pronunciata nei confronti dell'incorporata (posto che, tra l'altro, la fusione di società, in pendenza di una causa della quale sia parte la società fusa od incorporata, non determina l'interruzione del processo: Cass. Sez. U. 3 maggio 2010, n. 10653).

L'effetto determinato dalla fusione abilita comunque l'incorporante a disporre del diritto controverso. Nel caso in esame è stata posta in atto una cessione ex art. 58 t.u.b..

Va allora ricordato che nel caso di trasferimento di un'azienda bancaria (o di un ramo di azienda), il cessionario, nelle controversie aventi ad oggetto rapporti compresi in quell'azienda (o ramo d'azienda), assume la veste di successore a titolo particolare, con applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 111 c.p.c. (Cass. 26 agosto 2014, n. 18258; Cass. 3 maggio 2010, n. 10653).

Quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, il cessionario è naturalmente legittimato a impugnare la sentenza ex art. 111 c.p.c., comma 4. In presenza dell'indicato trasferimento, dunque, Aspra Finance ben avrebbe potuto appellare la pronuncia del Tribunale di Larino.

Se, poi, la società cessionaria dei crediti sia incorporata in altra, la legittimazione attiva e passiva all'impugnazione spetta alla società incorporante: infatti, in ipotesi di fusione per incorporazione ex art. 2504 bis c.c. (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 6 del 2003), intervenuta in corso di causa, la legittimazione attiva e passiva all'impugnazione spetta alla sola società incorporante cui sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della società incorporata e che prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione facenti capo alla società incorporata, salva la possibilità della controparte di notificare l'atto di impugnazione anche nei confronti di quest'ultima, nel caso in cui, nonostante l'iscrizione nel registro delle imprese, non sia stata resa edotta della intervenuta fusione (Cass. 24 maggio 2019, n. 14177). Nella fattispecie è stato proprio prospettato che a impugnare la sentenza sia stata l'incorporante Unicredit Credit Management Bank.

Si spiega, allora, come, in tesi, la divisata fusione per incorporazione legittimasse la nominata Unicredit alla proposizione del gravame.

3.2. - Tanto premesso sull'astratta titolarità, in capo all'appellante, del diritto a impugnare la sentenza di primo grado, occorre osservare che ha errato la Corte di merito nel ritenere irrilevante la mancata contestazione della controparte sul punto. E' infatti ben vero che il difetto di legittimazione dell'appellante è rilevabile d'ufficio; è tuttavia affermato da questa S.C. con riferimento al ricorso per cassazione - e il principio appare senz'altro spendibile anche per l'appello - che la società la quale impugna la pronuncia emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere successore (a titolo universale o particolare), è tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione, ma sempre che il resistente l'abbia contestata (Cass. Sez. U. 18 maggio 2006, n. 11650, richiamata da Cass. 2 marzo 2016, n. 4116, secondo cui, con riferimento alla legittimazione a proporre ricorso per cassazione "il dovere di dare prova documentale, nelle forme previste dall'art. 372 c.p.c., della dedotta legittimazione sussiste nel caso che tale qualità sia oggetto di contestazione da parte del resistente, il quale può - esplicitamente o implicitamente - riconoscerla").

E' stata la stessa Corte di appello a dare atto della circostanza per cui gli intimati D.L. Cereali s.n.c. e D.L.G. non avevano contestato, in sede di gravame, la complessa vicenda, esposta nella citazione di appello, che aveva portato alla successione dell'odierna ricorrente alla Banca di Roma; e tale rilievo trova conferma nell'esame della comparsa di risposta depositata dagli appellati in fase di gravame (cui questa Corte ha evidentemente accesso, stante la natura processuale del vizio denunciato).

La Corte di merito avrebbe dovuto quindi prendere atto che la qualità di successore dell'originaria convenuta e opposta in capo a Unicredit Credit Management Bank era incontrovertibile tra l'appellante e gli appellati costituiti in giudizio e tale, quindi, da non poter essere più negata nella pronuncia da rendersi in sede di gravame.

3.3. - Il tema in contestazione non è tuttavia esaurito, in quanto al giudizio di appello aveva partecipato, restando però contumace, anche F.M.R..

Ora, è senz'altro vero che l'odierna ricorrente non può pretendere di sostenere la propria legittimazione nei confronti dell'odierna intimata sulla base della documentazione prodotta nel giudizio di gravame: detta documentazione è infatti tardiva, siccome prodotta contestualmente al deposito della memoria di replica in appello. In base a una giurisprudenza formatasi prima ancora della disciplina di cui alla L. n. 353 del 1990, infatti, la prova della legittimazione processuale dell'appellante non può essere data oltre la precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa al collegio, ossia dopo che la trattazione orale della causa è stata chiusa (Cass. 4 dicembre 2014, n. 25655); d'altro canto, con riferimento alla disciplina vigente, questa Corte esclude che la produzione dei nuovi documenti suscettibili di avere ingresso in appello ex art. 345 c.p.c., comma 3, possa attuarsi al momento del deposito degli scritti conclusionali (cfr. Cass. 10 maggio 2019, n. 12574).

E' anche vero, però, che la Corte di merito, pur non potendo ovviamente ricavare dalla contumacia di F.M.R. la mancata contestazione, da parte di quest'ultima, della legittimazione dell'appellante Unicredit Credit Management Bank, avrebbe dovuto comunque apprezzare il significato che assumeva, anche nei confronti della detta appellata, la condotta di non contestazione riferibile a D.L. Cereali s.n.c. e D.L.G., costituiti in giudizio. Premesso che tra i diversi appellati sussisteva un litisconsorzio facoltativo (essendo i medesimi tenuti, in solido, all'adempimento del medesimo debito per cui era stato richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo), la mancata contestazione della legittimazione, da parte della società D.L. Cereali e di D.L.G., andava difatti valutata come elemento atto a fondare ex art. 116 c.p.c., comma 1, il libero convincimento del giudice quanto alla sussistenza della legittimazione della banca appellante nei confronti di F.M.R., che era rimasta contumace.

La situazione processuale in esame presenta dei tratti che l'avvicinano a quella che si determina in presenza della confessione resa da uno dei litisconsorti in caso di litisconsorzio facoltativo: confessione che, pur conservando valore di prova legale in capo al confitente (diversamente da quanto accade nell'ipotesi di litisconsorzio necessario: art. 2733 c.c., comma 3) è, con riferimento agli altri, liberamente apprezzabile dal giudice (Cass. 4 maggio 2004, n. 8458). Si tratta, nell'ipotesi di non contestazione, di attribuire una portata più estesa, sul piano soggettivo - ma nei termini attenuati di una valutazione discrezionale rimessa al giudice - a una determinata condotta (non propriamente a una prova, come accade invece nell'ipotesi della confessione), che ha portata vincolante, nel giudizio, con riguardo al solo soggetto cui essa è riferibile; in tale prospettiva quel che rileva è non già la non contestazione del contumace (che, come è ovvio, è irrilevante giuridicamente), ma altra circostanza: e cioè la possibilità che la non contestazione del litisconsorte assurga, in concreto, a dato espressivo della oggettiva veridicità del fatto non contestato.

Sul punto mette conto di rilevare, del resto, come la possibilità di valorizzare la condotta di non contestazione tra litisconsorti sia stata già riconosciuta da questa Corte, se pure con riferimento a

un'ipotesi di litisconsorzio necessario. E' stato infatti affermato, in materia di responsabilità per sinistro stradale, che la mancata contestazione, ad opera della compagnia assicuratrice, della responsabilità del proprio assicurato, rimasto contumace, se pure non esonera l'attore dell'assolvimento dell'onere probatorio a suo carico, evenienza ipotizzabile solo quando il difetto di contestazione sia riferibile alle parti avversarie regolarmente costituite in giudizio, può nondimeno assumere rilievo come mera circostanza di fatto liberamente apprezzabile dal giudice (Cass. 19 ottobre 2016, n. 21096).

In conclusione, dunque, l'errore in cui è incorso il giudice di appello nel privare di rilievo della condotta di non contestazione posta in essere dalle parti costituite ha avuto ripercussioni sull'intero giudizio, coinvolgendo anche la posizione della appellata contumace: proprio la mancata contestazione da parte della società D.L. e di D.L.G. (che avevano l'interesse e la concreta possibilità di operare quella confutazione, che invece non ebbe luogo) dovevano indurre la Corte di merito a ritenere reale la vicenda successoria prospettata da Unicredit Credit Management anche nei confronti di F.M.R..

4. - La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Campobasso, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso con riferimento alla posizione di D.L.N.; con riguardo alle altre parti intimare accoglie, nei sensi di cui in motivazione, i primi tre motivi e dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020

**Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., (data ud.
21/11/2019) 18/05/2020, n. 9049**

30 Maggio 2020

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele - Presidente -

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -

Dott. CIGNA Mario - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -

Dott. TATANGELO Augusto - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 13598 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da:

R.S.E., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall'avvocato Sebastiano Cesarò (C.F.: (OMISSIS));

- ricorrente -

nei confronti di:

CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del rappresentante per procura V.T., in rappresentanza di ISLAND REFINANCING S.r.l. (P.I.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall'avvocato Ivan Chiaramonte (C.F.: CHR VNT 68C14 C351C);

- controricorrente -

nonchè RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimata -

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catania n. 4289/2017, pubblicata in data 16 ottobre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 21 novembre 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Svolgimento del processo

Che:

R.S.E. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel corso di una procedura esecutiva immobiliare promossa nei suoi confronti da Cerved Credit Management S.p.A., in rappresentanza di Island Refinancing S.r.l., nella quale era intervenuta Riscossione Sicilia S.p.A..

L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Catania.

Ricorre la R., sulla base di sei motivi.

Resiste con controricorso Cerved Credit Management S.p.A., in rappresentanza di Island Refinancing S.r.l..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altra società intimata.

E' stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

E' stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta.

La società controricorrente ha fatto pervenire memoria ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comma 2, a mezzo posta.

Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Che:

1. Non può prendersi in considerazione la memoria inviata dalla società controricorrente a mezzo posta (cfr. in proposito Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8835 del 10/04/2018, Rv. 648717 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 7704 del 19/04/2016, Rv. 639477 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011, Rv. 616374 - 01: "l'art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5, a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non è applicabile per analogia al deposito della memoria, perchè il deposito di quest'ultima è esclusivamente diretto ad assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell'atto con il congruo anticipo - rispetto alla udienza di discussione - ritenuto necessario dal legislatore, e che l'applicazione del citato art. 134, finirebbe con il ridurre, se non con l'annullare, con lesione del diritto di difesa delle controparti") e, di conseguenza, le argomentazioni in essa contenute.

2. Con il primo motivo del ricorso si denuncia "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, per aver il Tribunale accertato la residenza effettiva del destinatario in base ad una valutazione ex post e tenendo conto esclusivamente delle modalità con cui è avvenuta la notifica e ritenuto valida sia la notifica del precetto sia la notifica del pignoramento".

Con il secondo motivo del ricorso si denuncia "Motivo in subordine in caso di rigetto del motivo sub 1 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 4".

Con il terzo motivo del ricorso si denuncia "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., e degli artt. 2699 e 2700, in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, per aver il Tribunale ritenuto che la relata di notifica faccia fede fino a querela di falso in ordine alla corrispondenza tra il luogo di notifica e quello di residenza del destinatario".

Con il quarto motivo del ricorso si denuncia "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2699 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per aver onerato il ricorrente di prove gravanti sulla controparte e per non aver valutato le prove indiziarie unitariamente e nella loro sintesi".

I primi quattro motivi del ricorso esprimono una censura sostanzialmente unitaria, sono logicamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondati.

La ricorrente deduce che le notificazioni dell'atto di precetto e dell'atto pignoramento sarebbero entrambe nulle, in quanto eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso un indirizzo in cui ella non aveva affatto la propria residenza. Sostiene, in particolare, che la nullità deriverebbe dalla circostanza (pacifica) che la propria residenza anagrafica si trovava altrove e di aver comunque dimostrato che nel luogo in cui erano state effettuate le notificazioni non aveva residenza, neanche di fatto.

Orbene, in primo luogo, si deve rilevare che la stessa ricorrente non richiama specificamente, nel ricorso, il contenuto rilevante delle relazioni di notificazione degli atti di precetto e pignoramento sui cui fonda le proprie censure e che pur indica tra gli atti allegati al ricorso (ivi inclusa la parte che riguarda l'attestazione delle vicende relative all'invio della comunicazione di giacenza dell'atto presso la casa comunale a mezzo lettera raccomandata, alle quali in sostanza non attribuisce concreto rilievo nelle proprie argomentazioni), il che comporta la sostanziale violazione del requisito di ammissibilità del ricorso previsto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

In fatto, il tribunale ha in realtà ritenuto, valutando le prove acquisite agli atti e tenendo conto dei fatti storici rilevanti, che la presunzione derivante dagli accertamenti compiuti dall'ufficiale giudiziario in ordine alla residenza effettiva (quindi non coincidente con quella anagrafica) della destinataria della notificazione (desumibile dalla circostanza che lo stesso aveva riferito di avere reperito la relativa porta di abitazione ed aveva quindi effettuato gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c.), non fosse superata dalle prove contrarie offerte dall'opponente.

Si tratta di un accertamento di fatto sostenuto da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non censurabile nella presente sede.

Sotto il profilo in esame le censure contenute nel ricorso si risolvono pertanto, nella sostanza, in una contestazione del suddetto accertamento di fatto ed in una inammissibile richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove.

In diritto, poi, la decisione impugnata è conforme ai principi affermati da questa Corte in ordine alla valenza da attribuire alle risultanze anagrafiche e agli accertamenti compiuti dall'ufficiale giudiziario sull'effettiva residenza del destinatario della notificazione, in base ai quali "nel caso in cui la notifica venga effettuata, nelle forme previste dall'art. 140 c.p.c., nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, costituisce mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova (e senza necessità di impugnare con querela di falso la relazione dell'ufficiale giudiziario), che in quel luogo si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario dell'atto, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8011 del 26/08/1997, Rv. 507124 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 7604 del 17/07/1999, Rv. 528721 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5884 del 14/06/1999, Rv. 527451 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 6233 del 23/06/1998, Rv. 516699 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 24416 del 16/11/2006, Rv. 593350 - 01; cfr. altresì: Sez. 2, Sentenza n. 14388 del 29/07/2004, Rv. 575067 - 01) mentre, d'altra parte, "ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni", e in relazione a ciò "il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata" (in tal senso, cfr.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17040 del 12/11/2003, Rv. 568113 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 19416 del 28/09/2004, Rv. 578427 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 20/03/2006, Rv. 588371 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611187 01; Sez. 3, Sentenza n. 11550 del 14/05/2013, Rv. 626244 01; Sez. 1, Sentenza n. 21896 del 25/09/2013, Rv. 627698 01; Sez. 3, Sentenza n. 17021 del 20/08/2015, Rv. 636300 01; Sez. 3, Ordinanza n. 19387 del 03/08/2017, Rv. 645385 01).

Non può ritenersi sussistere, dunque, alcuna violazione delle norme indicate dalla ricorrente.

3. Con il quinto motivo del ricorso si denuncia "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., dell'art. 156 c.p.c., per aver ritenuto priva di rilievo la questione della nullità della notifica del

pignoramento per raggiungimento dello scopo”.

Il motivo è manifestamente infondato.

Accertata la regolarità della notificazione dell’atto di precetto, correttamente il giudice del merito ha ritenuto irrilevante accertare quella del successivo atto di pignoramento, in quanto – con riguardo a quest’ultima – la stessa proposizione dell’opposizione attesta la conoscenza dell’atto da parte dell’opponente e ne determina quindi la sanatoria per raggiungimento dello scopo; non risultano del resto ragioni di nullità degli atti successivi e conseguenti al pignoramento, in relazione alla data in cui tale conoscenza e la relativa sanatoria si sono verificate (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26157 del 12/12/2014, Rv. 633693 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19498 del 23/08/2013, Rv. 627585 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24527 del 02/10/2008, Rv. 604734 – 01).

4. Con il sesto motivo del ricorso si denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., dell’art. 480, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver ritenuto irrilevante la nullità del precetto affermando che la ricorrente non aveva subito alcun danno dalla nullità della notifica del precetto”.

Il motivo è inammissibile.

Le censure con esso dedotte non possono assumere alcun rilievo ai fini della decisione, essendo stata esclusa la nullità della notificazione dell’atto di precetto.

5. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 6.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

Notifica cartella esattoriale: quando va inviata la raccomandata informativa?

30 Maggio 2020

La Cassazione rammenta che, nonostante il rinvio al c.p.c., la raccomandata informativa va inviata anche quando a ricevere l'atto non sia il portiere dello stabile o il vicino

Leggi: [Cass. civ. Sez. V, Sent., \(ud. 08-10-2019\) 11-05-2020, n. 8700](#)

Nulla la notifica quando effettuata in luogo diverso da quello in cui risiede il destinatario

30 Maggio 2020

La notificazione di un atto, mediante consegna ad una delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., in luogo diverso da quello in cui risiede il destinatario è nulla, non essendovi certezza che la persona legata da rapporti di famiglia o di collaborazione con il destinatario provveda a trasmettergli l'atto ricevuto.

Questo il principio espresso dal [Tribunale di Napoli, Giudice Maria Tuccillo, con l'ordinanza del 1 aprile 2020](#).

La curatela fallimentare di una società ha presentato un ricorso nei confronti dell'amministratore della stessa, della moglie e dei figli. Il capofamiglia, secondo il fallimento, aveva distratto beni e somme di denaro in favore dei familiari per disperdere il patrimonio della società. Nel procedimento cautelare de quo, i figli non si sono costituiti, asserendo che la notifica del ricorso fosse stata effettuata in un luogo diverso dalla residenza degli stessi, come risultato dai certificati di residenza depositati in giudizio.

Con l'ordinanza in esame, il Giudice ha fatto suo il principio espresso dalla [Corte di Cassazione con la sentenza n. 24681/2018](#), secondo cui la notificazione di un atto, mediante consegna ad una delle persone enumerate nell'art. 139 c.p.c., deve essere necessariamente eseguita nei luoghi nella norma stessa indicati, giacché la certezza che la persona legata da rapporti di famiglia o di collaborazione con il destinatario provveda a trasmettergli l'atto ricevuto può ritenersi pienamente raggiunta soltanto se la consegna avvenga in un luogo comune al consegnatario e al destinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degli incontri quotidiani. Ne consegue, quindi, la nullità della notificazione per mancanza di detta certezza, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario espressamente risulti che l'atto sia stato consegnato a una delle dette persone, ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma; al contrario, la mancata precisazione nella relata del luogo della consegna stessa non determina la nullità della notificazione, dovendo presumersi, in assenza di annotazioni contenute nella relata, che la notificazione sia stata eseguita in uno dei luoghi prescritti,

sicché la omessa annotazione si risolve in una mera irregolarità formale non influente sulla validità della notifica, né sulla efficacia (di atto pubblico) della relata con riguardo al luogo di consegna.

Pertanto, la notifica del ricorso e del conseguente decreto di fissazione dell'udienza di comparizione effettuata nei confronti dei resistenti figli è da ritenersi nulla, atteso che, seppur effettuata nelle mani di soggetti legittimati a riceverla (rispettivamente madre e suocera convivente), come risulta dalla relata di notifica, è da ritenersi invalida, perché eseguita in un luogo diverso da quello in cui i destinatari risiedono. Tuttavia, in questo caso, essendo un procedimento cautelare, la nullità della notifica, non sanata dalla costituzione dei resistenti, e lo spirare del termine perentorio per la notifica del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ex art. 669 sexies cp.c., importa l'improcedibilità della domanda solo nei loro confronti, non anche degli altri resistenti, stante la scindibilità delle domande.

Questo perché la solidarietà passiva non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause ed il litisconsorzio necessario in quanto il creditore ha diritto a rivalersi per l'intero nei confronti di ciascun debitore.

Elezioni amministrative 2020: ok del Governo allo slittamento

30 Maggio 2020

Pubblicato il decreto-legge "Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020": il voto per le elezioni comunali si terrà in una domenica tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020

Il decreto-legge n.26/2020 del 20 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.103 del 20 aprile e approvato dal Consiglio dei Ministri n.41/2020, reca "**Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020**". Col provvedimento si dà il **via libera allo slittamento delle elezioni amministrative programmate originariamente in questa primavera**, a causa dell'emergenza coronavirus.

Nello specifico:

- **elezioni suppletive per il Senato e la Camera: il termine per lo svolgimento delle elezioni per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio prossimo è fissato in 240 giorni**, rispetto ai 90 previsti dalla normativa vigente.
- **elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e circoscrizionali: limitatamente all'anno 2020, il turno annuale ordinario si terrà in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre**. Lo stesso termine è previsto anche per i comuni e le circoscrizioni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si sono verificate entro il 27 luglio 2020;
- **gli organi elettivi regionali a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durino in carica cinque anni e tre mesi e che le elezioni si svolgano nei sessanta giorni successivi a tale termine o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.**

Il testo prevede che le consultazioni elettorali possano essere rinviate di non oltre tre mesi, anche se già indette, in considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19.

Cons. Stato, Sez. VI, Sent., (data ud. 16/04/2020) 22/04/2020, n. 2556

30 Maggio 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4029 del 2019, proposto da:

L.L., rappresentata e difesa dall'avvocato Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Francesca Buccellato in Roma, via Cosseria, n. 2;

contro

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA, non costituita in giudizio;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

E.D.B., rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Zuccheretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 1949 del 2019;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di E.D.B.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2020 il Cons. Dario Simeoli;

L'udienza si svolge ai sensi dell'art. 84 comma 5, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams" come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Ritenuto che il giudizio può essere definito con sentenza emessa ai sensi dell'art. 74 c.p.a.;

Rilevato in fatto che:

- con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e successivi motivi aggiunti, la dottoressa L.L. impugnava gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa indetta dall'Università della Tuscia per l'assunzione a tempo determinato di un ricercatore in regime di impegno a tempo definito nel Settore concorsuale 10/N, Settore Scientifico Disciplinare L-OR/12 (lingua e letteratura araba);
- il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n. 1949 del 2019, previa estromissione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha dichiarato l'impugnazione inammissibile, atteso che il ricorso, proposto nei confronti dell'Università della Tuscia, risulta erroneamente notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato che, tuttavia, non ne ha la rappresentanza legale;
- avverso la sentenza di primo grado, ha proposto appello la dottoressa L.L., sostenendo l'erroneità della predetta statuizione di inammissibilità e riproponendo, in conseguenza dell'effetto devolutivo dell'appello, i motivi di censura non esaminati dal giudice di prime cure;
- si sono costituiti la controinteressata E.D.B. e il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, entrambi insistendo per il rigetto del gravame;

Ritenuto in diritto che:

- la sentenza di primo grado deve essere confermata;
- secondo un orientamento consolidato ? dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare ?, alle Università statali, dopo la riforma della L. 9 maggio 1989, n. 168 sull'autonomia universitaria, non compete più la qualità di organi dello Stato, bensì quella di enti pubblici autonomi; ne consegue che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, non opera il patrocinio obbligatorio degli artt. da 1 a 11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, bensì, in virtù dell'art. 56 R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, non abrogato dalla L. n. 168 del 1989, il patrocinio c.d. autorizzato (o facoltativo) degli art. 43 (come modificato dall'art. 11 della L. 3 aprile 1979, n. 103) e 45 R.D. n. 1611 del 1933, con i limitati effetti di una tale forma di assistenza legale, e segnatamente:
 - i) esclusione della necessità del mandato e facoltà, salvo i casi di conflitto, di non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato con apposita e motivata delibera;
 - ii) inapplicabilità del foro dello Stato (art. 25 cod. proc. civ.) e della domiciliazione presso l'Avvocatura dello Stato ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziali (art. 144 cod. proc. civ.), previsti per le sole amministrazioni dello Stato (ex plurimis: Consiglio di Stato sez. VI, 8 aprile 2015 che richiama Corte di Cassazione, sezioni unite, 10 maggio 2006, n. 10700);
- in ragione della stabilità del predetto indirizzo ermeneutico (quantomeno alla data di proposizione del gravame), non sussistono i presupposti per accordare il beneficio della rimessione in termini,

come pure chiesto dall'appellante, in quanto l'art. 37 c.p.a., risolvendosi in una deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini processuali, va considerato norma di stretta interpretazione (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, ordinanza 10 dicembre 2014, n. 33; sez. V, sentenza 10 febbraio 2015, n. 671; sez. IV, ordinanza 3 novembre 2016, n. 4603; sez. IV, ordinanza del 23 marzo 2017 n. 1402);

- anche ai sensi dell'art. 44 comma 4, c.p.a. il giudice può concedere un termine per la rinnovazione della notifica nulla, solo quando riconosce che la nullità della notifica dipenda da causa non imputabile al notificante;

- la mancata costituzione dell'Università intimata, in primo come in secondo grado, impedisce poi la sanatoria della nullità della notificazione del ricorso, di cui al comma 3 dello stesso art. 44;

- l'appello va dunque integralmente respinto;

- le spese di lite del secondo grado di giudizio possono essere compensate in considerazione delle ragioni della chiusura in rito della presente controversia;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 4029 del 2019, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa interamente tra le parti le spese di lite del secondo grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Conclusione

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere, Estensore

Ulteriore proroga della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza

30 Maggio 2020

Ulteriore proroga della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato sulla G.U. n. 94 del 08.04.2020, recita:

Art. 37 (Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)

1. *Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è **prorogato al 15 maggio 2020**;*

DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Art. 103 Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

1. *Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.*
2. *Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".*
3. *Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.*
4. *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.*
5. *I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.*
6. *L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.*

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

30 Maggio 2020

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Con il decreto - legge 8 aprile 2020, n. 23 (così detto "Decreto Liquidità"), vengono emanate, al fine di contrastare l'emergenza COVID-19, ulteriori misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

L'art. 10 del decreto impedisce di dichiarare lo stato di crisi di un'azienda fino alla fine dell'emergenza. Non è consentito alle aziende, finché l'emergenza sarà in atto, di avviare un procedimento finalizzato all'apertura del fallimento o di portare la propria realtà imprenditoriale verso lo stato di insolvenza. Con questa norma viene raggiunto un duplice obiettivo: il primo, impedire ulteriori pressioni sugli imprenditori e il ricorso in proprio in presenza di fattori straordinari, con il rischio annesso di dispersione del patrimonio produttivo. Il secondo, bloccare un aumento di istanze che potrebbero intasare i tribunali in situazioni di emergenza.

In pratica, Fallimenti e dichiarazioni di insolvenza bloccati fino alla fine dell'emergenza Covid-19.

In primo piano: EMERGENZA CORONAVIRUS

Dal comma 1 dell'art. 10 del decreto, si apprende che tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Legge Fallimentare) e articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (*DL 8 luglio 1999, n. 270 - La nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*) depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.

Tali disposizioni non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'art. 15, comma ottavo, del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267.

Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi (presentati nel periodo di cui al comma 1) fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (Decadenza dall'azione e computo dei periodi: *"Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto. Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i periodi di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese"*).

La presente norma si colloca nell'ambito dei provvedimenti adottati che hanno introdotto una serie di misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare si fa riferimento alle disposizioni attuative della decretazione di urgenza prodotta a partire dal decreto - legge 23 febbraio 2020 n. 6, ed inserite nei successivi D.P.C.M. e, da ultimo, al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, che intendono adottare misure a protezione della salute dei cittadini, a sostegno del sistema produttivo e a salvaguardia della forza lavoro. In particolare l'articolo in esame prevede al primo comma, che i ricorsi e le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, presentati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, sono improcedibili, e al secondo comma una "sospensiva" nello stesso periodo dei termini di cui all'articolo 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Entrambe le disposizioni introducono misure eccezionali e temporanee con una durata limitata e

sono tese, in ragione della straordinarietà della congiuntura sociale ed economica ad evitare procedure viziate da fattori estranei all'operato degli imprenditori e dei soggetti coinvolti ed interessati il cui svolgimento, oltretutto complesso in termini di accertamento delle dirette responsabilità, graverebbe sul funzionamento degli uffici giudiziari già compromesso dal protrarsi dello stato di emergenza.

Risulta indispensabile, per un periodo di tempo limitato sottrarre le imprese ai procedimenti finalizzati all'apertura del fallimento e di procedure anch'esse fondate sullo stato di insolvenza. Ciò per una duplice ragione: da un lato per evitare di sottoporre il ceto imprenditoriale alla pressione crescente delle istanze di fallimento di terzi e per sottrarre gli stessi imprenditori alla drammatica scelta di presentare istanza di fallimento in proprio in un quadro in cui lo stato di insolvenza può derivare da fattori esogeni e straordinari, con il correlato pericolo di dispersione del patrimonio produttivo, senza alcun correlato vantaggio per i creditori dato che la liquidazione dei beni avverrebbe in un mercato fortemente perturbato; dall'altro bloccare un altrimenti crescente flusso di istanze in una situazione in cui gli uffici giudiziari si trovano in fortissime difficoltà di funzionamento.

E' stata quindi individuata una misura eccezionale e temporanea di durata ristretta ma a valenza generale alla luce della estrema difficoltà, nella situazione attuale, di subordinare la riconducibilità o meno dello stato di insolvenza all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Un simile accertamento, invero, necessiterebbe di una procedura di accertamento che, nell'immediato e salvo il progressivo migliorarsi della situazione, determinerebbe un carico supplementare di lavoro per Tribunali già in situazione di emergenza.

Si è quindi optato per una previsione generale di improcedibilità di tutte quelle tipologie di istanze che coinvolgono imprese di dimensioni tali da non essere assoggettate alla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, mantenendo il blocco per un periodo limitato, scaduto il quale le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate.

Il blocco si estende a tutte le ipotesi di ricorso, e quindi anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, in modo da dare anche a questi ultimi un lasso temporale in cui valutare con maggiore ponderazione la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi alla soluzione della crisi di impresa senza essere esposti alle conseguenze civili e penali connesse ad un aggravamento dello stato di insolvenza che in ogni caso sarebbe in gran parte da ricondursi a fattori esogeni.

Allo scopo di evitare che tale blocco non venga a riverberarsi in senso negativo sulle forme di tutela della *par condicio creditorum*, il secondo comma della norma in commento prevede la sterilizzazione del periodo di blocco ai fini del calcolo dei termini stabiliti dall'articolo 69 *bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 per la proposizione delle azioni revocatorie.

Leggi: [DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23](#)

Buona Pasqua !!! #iorestoacasa

30 Maggio 2020

 **Nel difficile tempo che stiamo vivendo a motivo della pandemia di Covid-19**

Impariamo ad amare ciò che si desidera ma anche ciò che gli assomiglia.

Siamo esigenti e siamo pazienti.

È Pasqua ogni mattino che viviamo.

Ringraziamo, ricambiamo, sorridiamo.

#IoRestoacasa

ANNA